



**ISTITUTO PARITARIO “ARCADIA”
REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2025/2026**

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto si pone come strumento necessario per modellare la scuola nelle molteplici attività e compiti che quotidianamente svolge, in base alle diverse esigenze che emergono da un sistema organizzativo flessibile in rapida e, talvolta, radicale trasformazione, il cui nucleo essenziale è rappresentato dalla Legge n. 59/1997 sull'Autonomia.

Questo Regolamento tiene conto della normativa vigente, anche più recente, e dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e ne costituiscono parte integrante) per quel che riguarda la sfera dei diritti e dei doveri, ma anche delle esigenze connesse con la tipologia dell'Istituto.

Confidando nel rispetto, da parte di tutti, delle disposizioni esplicitate nei vari articoli del presente Regolamento, la scuola si impegna ad assicurare agli alunni che la frequentano un servizio educativo - didattico di qualità in un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita culturale ed umana di ciascuno.

Premesso che *"la Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica"* (art. 1 Statuto degli studenti) *"gli studenti - come recita il comma 1 dell'art. 3 del menzionato Statuto - sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio"*.

L'iscrizione è un atto esplicito di accettazione del regolamento stesso da parte di famiglie e studenti.

La frequenza nel nostro Istituto è regolata dall'art.1 comma 3 della legge di parità n. 62/2000 secondo cui *"alle Scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico tenuto conto del progetto educativo della scuola l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap."*

Questo regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche: esso infatti contiene le regole affinché il sistema scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

**PARTE I - Studenti
Ingresso - Uscite – Ritardi**

Art. 1

Le lezioni si terranno regolarmente in presenza, fatte salve eventuali nuove disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 fino alle ore 13.30, ad eccezione del lunedì che saranno fino alle 14.25. Per il turno pomeridiano le lezioni hanno inizio alle ore 15.00 fino alle ore 20.30, ad eccezione del lunedì che saranno fino alle 21.25. Le ore sono calcolate in cinquantacinque minuti.

È consentito l'ingresso con ritardo nei 15 minuti successivi all'inizio della prima ora. In tal caso, il docente della prima ora annota la circostanza sul registro elettronico. Si raccomanda la massima puntualità all'inizio delle lezioni.

Art. 2

Per quegli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.15 e dopo le ore 15.15, sarà possibile l'ingresso in aula all'inizio della seconda ora. L'entrata alla seconda ora va sempre giustificata, entro il giorno

successivo, dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale in caso di studenti minorenni. Gli studenti maggiorenni, i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale siano stati messi al corrente del fatto, potranno giustificare autonomamente i ritardi.

Dal terzo ingresso con ritardo, le famiglie saranno avvisate a mezzo registro elettronico, SMS o WhatsApp e i genitori o chi ne fa le veci dovranno apporre una firma sull'annotazione posta sul registro elettronico.

Art. 3

Le uscite fuori orario devono costituire un fatto eccezionale. Gli studenti minorenni possono uscire in anticipo soltanto se prelevati dai genitori o dal tutore, previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità - È tuttavia consentito che il genitore o il tutore deleghi per iscritto, con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, per una sola giornata, un'altra persona maggiorenne a ritirare il proprio figlio. Un'altra possibilità è quella di far avvertire l'Istituto dalla famiglia dello studente interessato per mezzo scritto, dopodiché sarà concessa l'uscita all'alunno/a.

Art. 4

Gli ingressi in ritardo non potranno avvenire oltre le ore 9.00 e oltre le ore 16.00, mentre le uscite anticipate saranno autorizzate solo dopo le 11.00 e dopo le ore 18.00. Queste ultime, tranne che per malessere, sono autorizzate solo al cambio dell'ora di lezione, per non disturbare l'attività curricolare. Non è consentita l'entrata posticipata e l'uscita anticipata nello stesso giorno di lezione, salvo casi gravi e/o documentati.

Art. 5

Coloro i quali avessero bisogno di permessi permanenti di entrata posticipata o uscita anticipata, possono inoltrare specifica richiesta alla Segreteria presentando una domanda (firmata dai genitori), utilizzando apposito modulo fornito dalla segreteria, con allegata documentazione giustificativa (esempi: orari degli autobus o i turni di lavoro).

Art. 6

Per ogni studente è stata creata una mail istituzionale composta da nomecognome@istitutoarcadia.it, attraverso la quale la scuola, lo studente e la famiglia possono dialogare mandando email su info@istitutoarcadia.it

Assenze

Art. 7

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del pagamento delle rette, l'Istituto Arcadia si riserva la facoltà di non ammettere più alle lezioni lo studente, di non procedere altresì al rilascio di attestazioni e/o certificazioni e ad ammissione a scrutinio finale e/o Esami di Stato.

Art. 8

Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni vigenti. Gli studenti che siano stati assenti non possono essere riammessi in classe se non previa giustificazione sul registro elettronico di un genitore o di chi ne fa le veci circa i motivi dell'assenza.

Art. 9

Un elevato numero di assenze nuoce sul profitto e influisce negativamente sul voto di comportamento e sul punteggio del credito scolastico.

Il limite massimo di assenze è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, pari a 264. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del DPR 122/09 il Collegio docenti stabilisce ogni anno, *“per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale”, ... anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica* (Nota MI DPIT n.699/2021). *La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.*

Le giustificazioni delle assenze possono essere presentate mediante autodichiarazione resa dai genitori/tutori o dallo studente maggiorenne, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. La concessione della deroga è deliberata dal Consiglio di Classe nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggio delle ore di assenza saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. In caso di assenze frequenti e ripetute, il Dirigente Scolastico è tenuto a informarne la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore.

Le assenze collettive sono assenze ingiustificate di particolare gravità e anch'esse influiscono sulla Condotta e sul punteggio del credito scolastico.

Il voto in condotta nella scuola secondaria di secondo grado, alla luce della nota ministeriale 23180 dell'11 giugno 2025, facendo espresso riferimento alla legge 150 del 2024, ha un'impostazione diversificata tra le classi intermedie e quelle terminali.

Con riferimento alle classi intermedie, con un regolamento da emanare a modifica del DPR 122 del 2009 è previsto che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con una valutazione nel comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe, comporta la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Con riferimento alle classi terminali, la legge 150 del 2024 ha disposto che nel caso in cui la studentessa e lo studente dovesse avere una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Qualora la valutazione del comportamento dovesse essere inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Oltre a quanto su detto, va precisato che il voto in condotta avrà una forte incidenza sui crediti per l'esame di Stato.

I docenti e i genitori sono tenuti a un accurato controllo periodico del registro elettronico.

Si precisa che, per alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'Religione Cattolica (RC) con regolare permesso annuale di entrata posticipata/uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno le ore di insegnamento RC.

A titolo di esempio, ribadendo il principio per cui il Consiglio di Classe sia in possesso di sufficienti e congrui elementi di valutazione del discente in tutte le discipline, motivi di deroga possono essere:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate per gravi motivi di salute;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Assenze dovute a particolari situazioni di famiglia, attestate da un Ente esterno, che dimostrino la necessità per lo studente di operare come sostegno del proprio nucleo familiare (es: necessità per uno studente extracomunitario di svolgere una funzione di mediazione linguistica per i propri parenti che parlano soltanto la loro lingua d'origine)
- Quarantena in caso di contagio Covid o fiduciaria.

Tali motivi vengono confermati o modificati ogni anno scolastico.

Art. 10

Gli studenti giustificano di norma le assenze al professore della prima ora del giorno del rientro.

Le giustificiche dovranno essere prodotte sul registro elettronico.

Gli studenti maggiorenni possono autogiustificare le proprie assenze e i propri ritardi (L.08.03.1975 n° 79). Lo studente adulto potrà giustificare attraverso registro elettronico.

Art. 11

I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni: in tale intervallo di tempo, essi procedono alla giustificazione delle assenze e dei ritardi sul registro elettronico e vigilano sulla regolarità della giustificazione presentata dall'alunno.

Ivi verificano assenze e ritardi del giorno precedente e annotano eventuali dimenticanze delle giustificazioni da parte dello studente.

I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro elettronico, le eventuali assenze e gli ingressi con ritardi nel limite dei 10 minuti.

I docenti della seconda ora annotano sul registro elettronico gli ingressi alla seconda ora e, ove necessario, acquisiscono e annotano le giustificazioni relative ad assenze e ritardi del giorno precedente e le eventuali dimenticanze delle stesse da parte dello studente.

Qualora un alunno, ancora dopo 2 giorni dal rientro, continui a essere sprovvisto di giustificazione, il docente della prima ora, dovrà evidenziarlo sul registro per i provvedimenti di competenza (convocazione genitori e sanzioni disciplinari).

Art. 12

In ogni caso, ove le giustificazioni relative alle assenze o ai ritardi non vengano esibite nei tempi e nei modi stabiliti dai precedenti articoli, l'ammissione in classe è decisa dal Dirigente Scolastico.

Art.13

Si invitano le famiglie, nello spirito di collaborazione educativa chiesto nel nostro progetto d'istituto a controllare periodicamente il registro elettronico apponendo, quando necessario, una firma per presa visione su ogni annotazione.

Art.14

La scuola si riserva la facoltà di avvisare le famiglie degli alunni assenti dopo il terzo giorno di assenza consecutiva o alternata nell'arco di 10 giorni scolastici.

Norme comportamentali

Art. 15

Tutti gli studenti, i docenti e chiunque operi nell'Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbigliamento decoroso, adeguato all'ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità. Sono pertanto da evitare: pantaloncini, canotte, pantaloni eccessivamente strappati, cappellini, occhiali da sole, ciabatte, gonne corte, eccessive scollature, trasparenze.

Inoltre, è auspicabile che ogni alunno provveda ad una rigorosa igiene personale quotidiana per consentire il giusto scambio relazionale.

Art. 16

Gli studenti sono tenuti a rispettare chiunque abbia l'incarico di fare osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto.

Art. 17

Si comunica che con la Disposizione Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito che, a partire dal 1° settembre 2025, in tutte le scuole secondarie di secondo grado è VIETATO l'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico anche a fini didattici.

Qualora ci siano gravi urgenze, gli studenti potranno utilizzare i telefoni della segreteria.

La scuola, in applicazione della recente normativa ministeriale, vieta l'uso dei cellulari durante le attività didattiche, prevedendo sanzioni disciplinari per gli studenti che violino il divieto, attraverso

richiami verbali, note disciplinari o sospensioni nei casi più gravi.

Si evidenzia inoltre quanto segue: la scuola non dispone di risorse né di spazi adeguati a custodire in sicurezza centinaia di dispositivi, spesso di elevato valore economico. Pertanto, questo Istituto non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche. Si auspica la necessaria e indispensabile collaborazione delle famiglie.

Art. 18

Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un'aula all'altra con la massima celerità e nel massimo silenzio. Anche il cambio dell'ora deve avvenire in maniera celere e silenziosa. Gli studenti potranno recarsi ai servizi igienici solo dopo la fine della seconda ora, e uno per volta.

Art. 19

I docenti di Scienze Motorie hanno la responsabilità di vigilare sugli studenti anche nel tragitto da e per i luoghi dove è previsto lo svolgimento dell'attività pratica. Se questa è svolta al di fuori dei locali dell'Istituto, i genitori degli studenti minori dovranno fornire espressa autorizzazione scritta.

Art. 20

Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni altro ambiente della scuola e fare uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Gli studenti sono responsabili dell'ambiente scolastico nel quale vivono.

In caso di danneggiamento delle aule o altre parti dell'edificio, gli studenti, su disposizione del Dirigente Scolastico, saranno chiamati a risarcire il danno e/o a provvedere al riordino e alla pulizia della propria aula. L'Istituto non è responsabile della custodia degli oggetti lasciati incustoditi.

Art. 21

Gli studenti non possono sostare a lungo nei corridoi, al distributore di bevande e snack o nei locali di disimpegno, né trattenersi oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici.

I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati ad uno studente per volta per breve tempo e non è consentito uscire dall'aula nei cambi dell'ora, né 5 minuti prima né 5 dopo.

Art. 22

L'accesso al bar esterno alla scuola è consentito, previa autorizzazione sottoscritta dai genitori, nell'intervallo di tempo tra le ore 10.40 e le 10.50 e tra le ore 17.40 e le 17.50. Gli alimenti potranno essere eventualmente consumati in aula solo all'interno di detto intervallo e ciò deve avvenire in modo da preservarne il decoro e la pulizia, mentre non è ammesso mangiare fuori dall'aula o in altri orari.

Art. 23

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola a chiunque.

In base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e all'uso della sigaretta elettronica.

È causa di denuncia all'autorità giudiziaria ogni tipo di detenzione, assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupefacente e alcolica.

Questo comportamento è causa di irrogazione di una grave sanzione disciplinare da parte dell'Organo competente.

Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Art. 24

È compito dei docenti vigilare sugli alunni non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il periodo previsto dall'orario di servizio.

Art. 25

Durante il cambio dell'ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente uscente non

impegnato nell'ora successiva. Se il docente uscente dovesse essere impegnato nell'ora successiva, il cambio deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Art. 26

I docenti della prima ora accolgono gli studenti in classe e attendono alla loro vigilanza trovandosi in classe 5 minuti antecedenti l'orario d'inizio della lezione. Ai docenti dell'ultima ora di lezione spetta la vigilanza degli studenti durante l'uscita dalle classi.

Art. 27

Ogni docente vigila sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal Presente Regolamento.

Art. 28

Non è permesso ai genitori o a persone non appartenenti al corpo docente o al personale ATA di entrare nelle aule durante le ore di lezione se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

PARTE II – Assemblee (D.LGS. 16 aprile 1994, n°297)

Art. 29

Gli studenti di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblee di classe) nei limiti di un'ora al mese e in orario scolastico, con esclusione dell'ultimo mese di lezione.

Art. 30

Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all'approfondimento di problemi inerenti agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli studenti. Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola.

Art. 31

Perché vengano autorizzate le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della settimana: vi deve essere, durante l'anno scolastico, una rotazione nei giorni della settimana e nelle ore disciplinari.

Art. 32

Le assemblee di classe sono autorizzate dal Dirigente Scolastico dietro formale richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e dei docenti consenzienti a concedere l'ora di lezione. Le richieste devono essere presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione e devono contenere la chiara articolazione dell'o.d.g.

Art. 33

Al termine dell'assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione da consegnare al Dirigente Scolastico.

Art. 34

I docenti delle ore di lezione utilizzate per l'assemblea vigilano sul corretto svolgimento della discussione. Nel caso si rilevino elementi ostativi per l'ordinato e regolare svolgimento dell'assemblea, il docente presente comunica la circostanza al Dirigente Scolastico, il quale, valutati i fatti, può disporre la cessazione dell'assemblea e il ripristino della normale attività didattica.

Art. 35

Gli studenti della Scuola possono chiedere di riunirsi in assemblea (Assemblea di Istituto) nei limiti di un giorno di lezione al mese, con esclusione dell'ultimo mese di attività didattica.

Art. 36

Le assemblee mensili di Istituto sono autorizzate dal Dirigente dietro formale richiesta scritta da presentare almeno cinque giorni prima a firma dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di

Istituto, ovvero di tutti i rappresentanti di classe, ovvero di 1/10 della popolazione scolastica. La richiesta deve contenere la chiara articolazione dell'o.d.g. che può essere modificata o integrata dal Dirigente.

Art. 37

Le assemblee possono svolgersi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, anche all'esterno dei locali scolastici, laddove lo si ritenga utile e proficuo per la crescita culturale e per la formazione degli studenti.

All'assemblea di classe o di Istituto, in base alla normativa, *"possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino"*.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Ogni studente, durante lo svolgimento dell'assemblea, è tenuto a un comportamento consono e rispettoso dei docenti, degli altri studenti, dell'ambiente e di tutto il personale esattamente come nei locali scolastici.

Art. 38

Il Dirigente Scolastico o il docente delegato a rappresentarlo in seno all'assemblea ha potere di intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico, ovvero in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa.

Art. 39

L'arbitrario allontanamento dall'assemblea di Istituto costituisce grave mancanza disciplinare.

Art. 40

Le assemblee d'Istituto sono presiedute dal presidente designato tra i rappresentanti degli studenti, il quale designa, altresì, l'alunno delegato alla verbalizzazione della riunione.

Copia del verbale è consegnata al Dirigente Scolastico.

Art. 41

L'eventuale partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta in forma scritta e autorizzata dal Dirigente Scolastico. Durante le assemblee di Istituto è severamente proibita ogni attività, implicita e esplicita, di propaganda politica e religiosa.

Art. 42

I genitori degli studenti di una stessa classe possono riunirsi in assemblea (assemblee dei genitori della classe) nei locali della scuola, in ore pomeridiane, per dibattere problemi di interesse generale della classe. All'assemblea di classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe che lo desiderino.

Le richieste, a firma dei genitori rappresentanti di classe, ovvero di un terzo dei genitori della classe, devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al Dirigente Scolastico.

Al termine dell'assemblea, i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da consegnare al Dirigente Scolastico.

Art. 43

I genitori degli studenti dell'Istituto possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di interesse generale per il funzionamento e la vita dell'Istituto, subordinatamente alla disponibilità di locale idoneo. I genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione.

Art. 44

I genitori degli studenti collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della Scuola intesa come struttura socio-culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento.

I genitori hanno facoltà di costituirsi in associazione al fine di promuovere, organizzare, finanziare iniziative e attività integrative e di sostegno.

PARTE III - Gli organi collegiali

Il Consiglio di classe

(D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, Art. 5 come modificato dall'art. 17 del D.P.R. 08/03/1999 n. 275)

Art. 45

Il consiglio di classe è composto in seduta ristretta dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore suo delegato (che lo presiede) e da tutti i docenti della classe compresi i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315 comma 5 del suddetto D.Lgs. 297 sono contitolari delle classi interessate; in seduta aperta, possono partecipare anche due alunni e due genitori eletti rappresentanti di classe che restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico. Qualora il Consiglio di classe non riesca ad eleggere il coordinatore e/o il segretario, il Dirigente Scolastico provvederà a nominarne uno d'ufficio.

Art. 46

COMPETENZE - Il consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione ed esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T.U.

In particolare, è competenza del consiglio di classe:

- agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni trattando l'andamento didattico degli studenti della classe, con particolare riferimento al profitto conseguito, alla crescita culturale e al comportamento;
- formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- formulare al collegio dei docenti ed al consiglio d'Istituto proposte per iniziative di sperimentazione;
- progettazione, monitoraggio delle attività dei PCTO e valutazione delle competenze acquisite (In linea generale, spetta sempre al CdC:
 - ✓ l'individuazione delle competenze da raggiungere presso l'ente ospitante, in relazione alle competenze del profilo in uscita dello studente previste dall'indirizzo e dall'eventuale opzione;
 - ✓ l'individuazione, da parte di ciascun docente, di contributi disciplinari finalizzati a mantenere la sensibilità per il mondo del lavoro, attraverso la stesura del progetto, secondo il modello allegato al registro dei verbali;
 - ✓ la valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.)
- esprimere pareri sui libri di testo in adozione, o di probabile adozione, che i docenti sottopongono alla valutazione collegiale;
- esaminare eventuali situazioni problematiche di vario genere in conformità al D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali;
- prendere a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari che comportano il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, art. 4 comma 6).

CONVOCAZIONE - La convocazione del Consiglio di classe spetta al D.S. o al docente da questi delegato. Essa avviene secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'a.s. e con particolare riguardo:

- alle scadenze più significative (programmazione dell'attività didattica, esame del lavoro scolastico, adozione dei libri di testo, ecc.).
- Il consiglio di classe si riunisce, a seguito di convocazione straordinaria, su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti. La convocazione straordinaria deve avvenire con comunicazione personale per tutti i membri del consiglio.
- Il consiglio convocato per le valutazioni quadrimestrali degli alunni prevede la sola presenza della componente docenti.

Art. 47

Il consiglio di classe esamina, se presenti, le situazioni di disagio scolastico di singoli alunni o di gruppi di alunni, ne approfondisce le cause e individua le strategie per eliminarle. Si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), esamina eventuali problematiche legate a studenti ritirati, trasferiti, e in procinto di superare le assenze massime consentite.

Art. 48

Il consiglio di classe individua, nel rispetto dei tempi e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, gli studenti che necessitino di attività di recupero.

Art. 49

Il consiglio di classe procede alla valutazione intermedia degli alunni e, in sede di valutazione finale, delibera l'ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva o agli Esami di fine ciclo e motiva l'eventuale non ammissione.

Art. 50

Il consiglio di classe irroga, a carico degli alunni, gli interventi disciplinari di sua competenza come definiti nella sezione "Disciplina".

Art. 51

Il Consiglio di Classe, attraverso il suo Segretario, è tenuto alla verbalizzazione delle proprie sedute, ordinarie e straordinarie, e il suo Coordinatore è responsabile della corretta tenuta del registro dei verbali.

Art. 52

I Segretari del consiglio di classe sono tenuti alla verbalizzazione delle sedute del consiglio di classe, ordinarie e straordinarie, e sono, pertanto, responsabili della corretta e completa stesura del Verbale, di eventuali allegati e della consegna di detti verbali in segreteria didattica.

Art. 53

Salvo ragioni di particolare urgenza, il consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante una circolare rivolta ai docenti e, se previsto, agli eventuali alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni della classe, agli eventuali rappresentanti dei genitori.

Art. 54

Per particolari situazioni, il consiglio di classe può consentire, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la presenza di alunni o genitori di alunni della classe non eletti rappresentanti.

Art. 55

Il rappresentante di classe è il tramite tra gli studenti e i docenti per le questioni dell'intera classe. Ha il dovere di farsi portavoce dei problemi, delle iniziative, delle proposte, delle necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Ha facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea di classe secondo le disposizioni vigenti, di creare una rete di rapporti interpersonali coi membri del consiglio di classe, di promuovere e favorire momenti di aggregazione. Ogni rappresentante di classe ha il compito di affermare le proprie capacità di ascolto e mediazione, agendo con responsabilità nell'eventualità di conflitti interni alla classe, di evitare di trattare argomenti di competenza degli altri organi collegiali della scuola di essere informato sulle principali norme che regolano l'Istituto. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali vigenti.

Consiglio di istituto

(art. 8/10/37/38/39/42 del D. Lgs.16/04/1994 n.297;
art.3 della legge sull'autonomia)

Art. 56

Nel Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le componenti scolastiche. Il Dirigente Scolastico è componente di diritto del Consiglio di Istituto. Gli altri membri sono elettivi e sono composti da 3 rappresentanti dei Docenti, 1 rappresentante del personale ATA, 2 rappresentanti dei Genitori e 2 rappresentanti degli studenti.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Regolamento", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, personale ATA, genitori e studenti. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il mese di ottobre. I membri eletti rimangono in carica tre anni. Vengono sostituiti per surroga qualora perdano i requisiti di elettorato passivo o in conseguenza delle loro dimissioni, con il primo nominativo dei non eletti.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo ed occasionalmente, persone competenti in problemi proposti all'Ordine del Giorno.

COMPETENZE - I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I. 44/2001, con successive modifiche (Regolamento d'Istituto per la gestione amministrativa e contabile), e sono le seguenti:

- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
- Approva le modifiche al programma annuale;
- Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola (PTOF), nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- Adotta il regolamento d'istituto;
- Adotta i criteri generali per la programmazione educativa;
- Adotta i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- Promuove contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- Delibera sulla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- Adotta forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi; esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D. Lgs. 297/94;
- Esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01;
- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica;
- Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti;
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
- Sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.

Art. 57

I rappresentanti eletti degli studenti nel Consiglio d'Istituto hanno il compito di farsi portavoce dei problemi, delle istanze e delle necessità della comunità studentesca che essi sono chiamati a rappresentare. Ogni rappresentante è tenuto a favorire la partecipazione proattiva degli studenti alla vita

della scuola, promuovendo forme di mobilitazione democratica, assicurando un confronto proficuo e costante con tutti gli organi collegiali dell'istituto e favorendo la corretta circolazione di informazioni tra gli studenti. Può, inoltre, richiedere annualmente il riesame e l'eventuale revisione del presente regolamento d'istituto.

Art. 58

Nella prima riunione del Consiglio d'Istituto, successivamente alla proclamazione degli eletti, il Consiglio medesimo, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori, un Presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando questi sia impedito o impossibilitato a prendere parte alla riunione. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di nominare un segretario per la verbalizzazione della prima riunione.

Art. 59

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva, che risulta composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fa parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede.

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA -

- Predisporre la relazione sul Programma annuale;
- Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.
- Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.

Art. 60

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita scolastica, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 61

La convocazione del Consiglio d'Istituto spetta al Presidente che convoca il Consiglio d'Istituto in via ordinaria, sentito il parere del Presidente della Giunta Esecutiva (il Dirigente scolastico) e in via straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio, che delibera modalità, tempi e ordine del giorno della riunione. La convocazione, inviata con un preavviso di almeno 5 giorni (ovvero 3 giorni per la procedura d'urgenza) mediante lettera diretta ai singoli componenti e affissione all'albo d'Istituto nei medesimi tempi. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la presenza del numero legale. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno.

Art. 62

La validità delle sedute del Consiglio d'istituto è subordinata alla presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei suoi membri.

Art. 63

Le sedute del Consiglio d'istituto sono pubbliche e le persone che vi assistono devono restare in silenzio e astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione; il Presidente può ordinare che venga espulso chiunque non ottemperi a quanto prescritto e, qualora non sia possibile accertare l'autore del disordine, può ordinare che l'aula sia sgombrata dal pubblico.

Art. 64

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs 16/04/94 n. 297, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto della copia del verbale della seduta sottoscritta e autenticata dal Segretario e dal Presidente del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I membri del Consiglio hanno diritto a richiedere negli uffici di segreteria informazioni e documenti amministrativi utili all'esercizio della propria funzione (Legge 7/08/1990 n. 241).

Collegio dei docenti

(Art. 7 D. Lgs. 16/04/1994, n. 297)

Art. 65

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal personale docente in servizio nell'istituto.

Art. 66

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n° 297/1994. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato o affisso all'albo di Istituto almeno 5 giorni prima della seduta. Eventuali argomenti non esplicitamente inseriti nell'o.d.g. possono essere presi in esame solo se alla seduta presenziano tutti i membri in carica e se tutti concordano sull'opportunità dell'integrazione (Consiglio di Stato sez. V 679/1970).

Ogni modifica dell'ordine di trattazione dei punti da prendere in esame va deliberata dal Collegio stesso. Il verbale del Collegio dei Docenti attesta l'effettivo svolgimento della riunione e l'adozione delle delibere; esso dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Ogni membro del Collegio, ai sensi della legge 241/90 può chiedere al D.S. di visionare il verbale anche non approvato, purché questo rechi le firme del segretario e del D.S..

Art. 67

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta presentando uno specifico ordine del giorno. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezioni. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei suoi collaboratori.

COMPETENZE - Le funzioni del collegio dei docenti sono definite dall'art.7 del D.Lgs. 297/94, con le integrazioni previste dal D.P.R.n.275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e dal CCNL 2003-2005:

- Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- Elabora il PTOF adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento;
- Formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- Delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- Delibera le deroghe al limite massimo di assenze degli studenti;
- Provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il parere dei consigli di classe;
- Propone le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;
- Adotta e promuove iniziative di sperimentazione;
- Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
- Elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale docente e quelli che fanno parte della Commissione elettorale;
- Programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- Delibera in merito al piano annuale delle attività predisposto dal D.S. prima dell'inizio delle lezioni;
- Delibera in merito alle funzioni strumentali definendone criteri di attribuzione, numero e destinatari (art. 30 CCNL);
- Attua, su proposta dei consigli di classe, gli interventi di sostegno e di recupero per gli studenti;
- Elegge i rappresentanti dei docenti nell'Organo di Garanzia.

PARTE IV-FUNZIONAMENTO STRUTTURE ATTREZZATE E SPAZISCOLASTICI

Biblioteca

Art. 68

La biblioteca dell'Istituto consta di testi disponibili presso appositi armadi, consultabili in Istituto o ammessi al prestito per il personale docente e non docente in servizio nella scuola e a tutti gli alunni.

Art. 69

Il Dirigente Scolastico individua tra il personale amministrativo chi gestisce il servizio prestiti.

Art. 70

Nel caso in cui il testo oggetto del prestito venga danneggiato o non restituito, il fruitore del prestito è tenuto al risarcimento.

Art. 71

Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno un responsabile dei laboratori.

PARTE V - Rapporti scuola- famiglia

Art. 72

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori in orario antimeridiano dalle 10:00 alle 11:00 il martedì e il venerdì e in orario pomeridiano dalle 17:00 alle 18:00 lunedì e giovedì previo appuntamento, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Art. 73

I docenti ricevono i genitori, con esclusione dell'ultimo mese di frequenza, nei giorni della settimana indicati da ciascun professore, in relazione al proprio orario di servizio.

Art. 74

La famiglia, affidando alla scuola il processo di istruzione e formazione di un giovane, è chiamata a provvedere all'educazione dello stesso in collaborazione con la scuola. Infatti, le due agenzie nell'ambito educativo, devono condividere la responsabilità educativa riguardante la formazione del giovane.

Pertanto, all'atto di iscrizione a questo Istituto, la famiglia, oltre alla formalizzazione dei prescritti adempimenti, sarà chiamata a sottoscrivere un Patto di corresponsabilità educativa dello studente, i cui contraenti saranno il legale rappresentante della scuola, la famiglia e lo stesso studente.

In tale patto saranno indicati puntualmente tutti i diritti da esercitare e i doveri da adempiere nella vita scolastica da parte della famiglia, dello studente e della scuola.

PARTE VI - Disciplina

Art. 75

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 76

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 77

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal competente organo collegiale.

Art. 78

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt. precedenti del presente Regolamento, delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nonché del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Ripetute scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza; plagio durante i compiti in classe; allontanamento arbitrario dalla classe e/o dall'assemblea di Istituto; violazioni gravide delle norme di sicurezza	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; Assenze non giustificate	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Docente e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno; deferimento all'autorità competente di eventuali comportamenti di rilevanza penale	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati, ai punti precedenti, con ammonizione scritta	Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Uso del cellulare; riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato	Dirigente scolastico	Sospensione con obbligo di frequenza; Obbligo di consegna del cellulare (che viene conservato nell'ufficio del Dirigente scolastico e restituito ai genitori) e assegnazione di un'attività a favore della scuola o del gruppo classe	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia salvo ulteriori azioni per la tutela della privacy.
Riprese video e fotografiche in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato e loro diffusione via Internet	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla Famiglia salvo ulteriori azioni per la tutela della privacy.
Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione con obbligo di frequenza	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia

Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; presentazione di scuse formali alle persone verso le quali è tenuto un comportamento irrispettoso	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continue ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Annotazione sul Registro di classe; Comunicazione alla Famiglia
Uso di sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni; intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al recupero del disagio anche attraverso la consulenza del C.I.C.	Comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento	Comunicazione alla famiglia
Violenza verbale intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni intensificazione del rapporto scuola-famiglia- studente finalizzata al reinserimento.	Comunicazione alla famiglia e denuncia all'autorità competente nei casi previsti dalla legge
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza fisica	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 giorni o allontanamento dal sistema scolastico	Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 giorni o allontanamento dal sistema scolastico.	Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente

Art. 79

Le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.

Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione scolastica, denuncerà il fatto alle autorità competenti.

Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente in riferimento all'anno scolastico in corso.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito trasferimento di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Rimangono invariati gli obblighi contrattuali sottoscritti.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse da candidati durante le sessioni d'esame sono trattate, valutate e deliberate dalla commissione di esame, e possono prevedere anche l'esclusione dall'esame stesso.

In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disciplinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse.

PROCEDURA

Art. 80

I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito a una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato ad esplicitare per iscritto le proprie ragioni.

L'avvio del procedimento è dato dall'annotazione su registro da parte del Coordinatore AA.DD. e/o del docente dell'avvenuta contravvenzione dello studente alle norme di detto Regolamento.

Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la contestazione può essere formulata all'istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell'allievo.

Negli altri casi il Dirigente Scolastico convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori o l'avvio della procedura finalizzata all'irrogazione del provvedimento disciplinare di propria competenza.

Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente.

In seguito, il Consiglio di classe o il Consiglio d'Istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i suoi collaboratori, può adottare le misure che ritenga più opportune.

IMPUGNAZIONI

Art. 81

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente Scolastico e da almeno 1 docente, 1 genitore, 1 studente, che decide entro 15 giorni.

NORME FINALI

Art. 82

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione scolastica è fatta prendere visione ai genitori e agli studenti all'atto dell'iscrizione.

L'Istituto è dotato di un regolamento per la sicurezza e di un regolamento per la tutela della privacy conformi alle Leggi vigenti in materia. Tali regolamenti sono portati a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, degli studenti e delle loro famiglie attraverso idonei mezzi di pubblicità.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e il regolamento della privacy sono fatti sottoscrivere (per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati) da tutti gli operatori scolastici, dai genitori degli studenti e dagli studenti maggiorenni.

Estratto di questo Regolamento, in relazione alle norme comportamentali degli studenti, verrà affisso in copia nelle aule e nei corridoi dell'Istituto. Il Regolamento è anche disponibile, integralmente, sul sito internet dell'Istituto.

Studenti, Dirigente Scolastico, docenti, genitori e tutti quanti operano nella scuola dovranno applicare, far applicare, rispettare e far rispettare nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità individuali e collettive questo Regolamento.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 83

Il buon funzionamento della scuola è anche legato alla collaborazione tra le diverse componenti. La funzione dei vari organi collegiali va pertanto promossa e favorita, nel rispetto delle competenze di ciascuno di essi, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di Istituto.

Pertanto, visto e assunto il D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 che definisce e integra il D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, nonché la nota del 31 luglio 2008, a inizio anno Scuola, genitori e famiglie sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:

«La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli differenti integrandosi nel processo educativo.

L'Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa (PTOF) di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le figure di riferimento e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte.

Gli Organi Collegiali, all'interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche regolarmente elette, sono

le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita della scuola.

Pertanto, le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente documento, si assumono

precise e dirette responsabilità, finalizzate all'obiettivo comune del successo formativo. Il presente Patto vale per

l'intero periodo di iscrizione e di frequenza dello studente in questa istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica s'impegna a:

- rendere pubblico il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull'andamento didattico - disciplinare degli Studenti attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali:
 - Circolari;
 - comunicazioni scritte;
 - ricevimenti settimanali e periodici generali dei genitori da parte dei docenti;
 - comunicazione diretta qualora si presenti la necessità;
 - sito web istituzionale (www.istitutoarcadia.it)
- assicurare una formazione umana, etica e culturale di qualità, nella quale il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti;
- creare un ambiente favorevole all'accoglienza, al confronto, all'integrazione e al rispetto reciproco;
- comunicare costantemente con le famiglie nella massima trasparenza, informandole sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti con aggiornamenti sulle valutazioni scritte e orali;
- far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere adeguati provvedimenti disciplinari qualora necessario;
- mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola per assicurare un ambiente salubre e tranquillo.

Le famiglie si impegnano a:

- Conoscere le norme che regolano la vita scolastica scoraggiando i comportamenti dei propri figli che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento d'Istituto;
- Accertarsi della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli attraverso il registro elettronico;
- Verificare l'andamento scolastico prendendo visione delle valutazioni assegnate nelle singole discipline, delle eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche per mezzo degli Studenti;

- Tenere un regolare contatto con l'Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti;
- Collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l'aspetto disciplinare dei propri figli (regolarità nella frequenza, comportamento);
- Sollecitare l'osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente;
- In caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto - al risarcimento del danno in solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti.

Gli studenti si impegnano a:

- Conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di attenersi, evitando di assumere comportamenti che darebbero luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento d'Istituto. In particolare, si impegnano a rispettare, nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme:

1. Non fumare;
2. Divieto dell'uso del cellulare;
3. Divieto di riprese video e fotografiche e divieto della loro diffusione via internet;
4. Divieto dell'accesso a internet.
5. Fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico anche se maggiorenni consenzienti;
6. Mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si richiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In particolare, in caso di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio d'Istituto al risarcimento del danno in solido con gli altri alunni coinvolti.

Regolamento e Patto di Corresponsabilità aggiornato e approvato dal Collegio dei docenti del 05/09/2025.

Brindisi, 05/09/2025

Il Coordinatore delle AA. DD.
Dott.ssa Quarta Anna Rita
